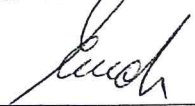
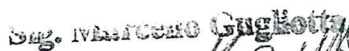
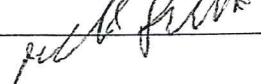


\*\*\*\*\*

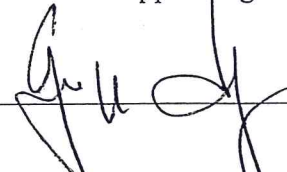
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata



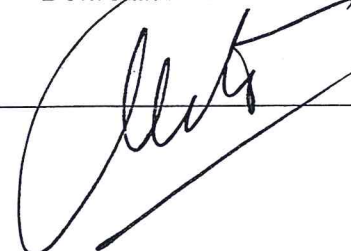
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò



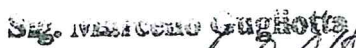
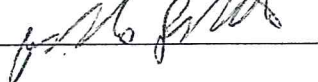
\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,

dal 19 FEB. 2017

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 400 del 15 FEB. 2017

STRUTTURA PROPONENTE:  
U.O.C. RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

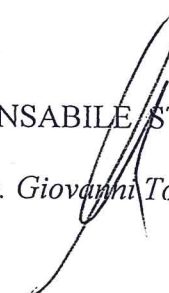
OGGETTO: Concessione aspettativa senza assegni dipendente Giunta Maria Francesca – CPS  
ortottista

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE STRUTTURA

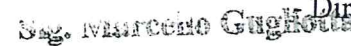
Avv. Giovanni Tolomeo



Il 15 FEB. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza , quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della UOC Risorse Umane che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA l'istanza presentata in data 09/02/2017 dalla dipendente Giunta Maria Francesca, CPS ortottista a tempo indeterminato presso il C.O.S. di Vittoria, con la quale chiede la concessione di aspettativa senza assegni per motivi personali per il periodo 20/02/2017 – 17/03/2017;

VISTO l'art. 12 del CCNL integrativo del 20/09/2011, ove al comma 1 prevede che al dipendente a tempo indeterminato è concessa, a domanda, aspettativa per la durata complessiva di mesi dodici nel triennio per esigenze di famiglia o personali senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità;

PRESO ATTO che la stessa pur avendo già usufruito di periodi di aspettativa senza assegni nell'ultimo triennio rientra nei limiti di tempo previsti;

CHE al comma 4 è previsto che tale aspettativa è fruibile anche frazionatamente e non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 01/09/95;

VISTO il parere favorevole del responsabile del suddetto servizio;

RITENUTO, ai sensi di quanto sopra previsto, di accogliere l'istanza presentata dalla dipendente Giunta Maria Francesca e di concedere alla stessa un periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali per il periodo 20/02/2017 – 17/03/2017;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le parti di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e qui si intendono ripetuti e trascritti:

- ACCOGLIERE l'istanza presentata dalla dipendente Giunta Maria Francesca, CPS ortottista a tempo indeterminato.
- CONCEDERE alla stessa un periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali per il periodo 20/02/2017 – 17/03/2017, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del CCNL integrativo del 20/09/2011.
- PRECISARE che per tutto il periodo di aspettativa concessa il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione e il periodo di sospensione è interruttivo dell'anzianità di servizio e di quella contributiva.

